



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125**

OGGETTO :

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE , VERIFICA ECCELENZE (ART. 33 D. LGS. 165/2001 E SMI) E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022 - 2024.

L'anno **2021**, addì **ventiquattro**, del mese di **novembre**, alle ore **diciassette** e minuti **trenta**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita in presenza come segue nelle persone dei signori :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLENCA FULVIO	Sindaco	X	
SCIENZA ENRICO	Vice Sindaco	X	
CHIORINO GIANNI	Assessore		X
Totale		2	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. BOSICA Carlo , presente in sede .

Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL PERSONALE , VERIFICA ECCELENZE (ART. 33 D. LGS. 165/2001 E SMI) E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022 -2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in data 27.09.2021 con deliberazione n. 41 del Consiglio comunale, esecutiva, è stato approvato il DUP 2022-2024;

Visti:

- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- il successivo art. 4 del medesimo D.Lgs. il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 ter del D.Lgs. sopra indicato che rinvia a decreti di natura non regolamentare, adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;
- l'art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 serie generale del 27/7/2018;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17 marzo 2020, ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

Premesso che:

- l'art. 91, commi 1 e 2 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dispongono che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999 e s.m.i., finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli Enti Locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche occupazionali adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 39, comma 1, della L. 449/97, stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette di cui alla legge 482 del 02/04/1968;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- le linee fondamentali della programmazione per il triennio 2022-2024 devono svilupparsi in modo tale da:
 - consentire l'eventuale turn-over, nella misura consentita dalla legge e nel rispetto dei vincoli da questa imposti;
 - consentire i necessari accrescimenti di responsabilità mediante le procedure di valorizzazione delle professionalità presenti;
 - razionalizzazione della struttura con conseguente riqualificazione professionale del personale in servizio;

Richiamato il disposto di cui all'art.1, commi 557 e seguenti della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., e l'art. 14, comma 7 della legge 122/2010 per quanto concerne i tetti di spesa e i limiti di assunzione di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, prevede espressamente quanto segue:

L'art. 1, commi 557/bis/ter e quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni il quale prevede::

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il legislatore, con l'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), ha completamente modificato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), già modificato dall'art. 3, comma 120 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prevedendo in maniera inequivocabile l'obbligo di riduzione della spesa di personale. L'art. 5 bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge n. 114 dell' 11 agosto 2014, ha inserito il comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, stabilendo che: " Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Ritenuto di approvare il Piano nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità organizzative attuali e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici nel rispetto altresì dei principi contenuti delle Linee guida citate ed in particolare:

- predisposizione del piano triennale dei fabbisogni (PTFP) di personale con l'ottica di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, assicurando il rispetto dei vincoli finanziari e di spesa del personale;

- centralità del PTFP, quale strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- superamento della dotazione organica, che cede il passo ad un modello flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP;
- dotazione organica che non è più un elenco di unità di personale suddiviso per categorie di inquadramento e profili, ma un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP;
- spesa per gli enti locali fissata dalla L. 296/2006 comma 557quater "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", pertanto pari al valore medio della spesa di personale riferita al triennio 2011-2013, potenzialmente incrementabile sulla base delle indicazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020;

Ricordato che:

- *Nel mese di novembre 2016 una dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato e part-time ha presentato le proprie dimissioni dal 28/12/2016, per cui risulta un posto vacante a far data dal 29/12/2016*
- *Con decorrenza dall'01/01/2017 si è provveduto ad ampliare l'unico contratto a tempo indeterminato part-time, Categoria C/1 giuridica) e C/3 economica) dal 50% al 94,45% (34 ore settimanali);*
- *Una dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato B7 presso l'ufficio anagrafe ha presentato le proprie dimissioni dal 01.07.2020 per collocamento a riposo, lo stesso è stato parzialmente sostituito dalla dipendente dell'ufficio vigili*
- *Nel mese di ottobre 2021 l'unica dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato full-time dell'ufficio servizi finanziari ha presentato le proprie dimissioni dal 01.01.2022, per cui risulta un posto vacante a far data dal 01.01.2022*

PRESO ATTO che in materia di spesa di personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

- art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm. dispone che i Comuni soggetti a patto di stabilità - ora pareggio di bilancio - sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- art. 1 comma 557quater che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della medesima disposizione e quindi triennio 2011/2013;
- con riguardo alla spesa per il personale a tempo determinato, art. 9 comma 28, D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009; differentemente vale la riduzione al 50% della spesa;
- il DL 34/2019 in sede di conversione nella citata Legge n. 26/2019 è stato integrato con l'art. 14-bis il quale, al comma 1, lettera b), consente agli Enti Locali di computare nella capacità assunzionale sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- secondo quanto previsto dall'articolo 33 , comma 2, del DL 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, nel rispetto della tabella 1 del decreto attuativo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione Pubblica in data 17 marzo 2020 ha individuato nuove modalità di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, prevedendo la possibilità di incremento di spesa qualora l'Ente rientri entro specifici parametri, legati al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

- lo scorso 07/07/2019 è entrata in vigore la Legge 19/06/2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" che all'art. 3 introduce disposizioni in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, anche al fine di accelerarne le procedure, e precisamente:

a) al comma 3) consente, a decorrere dall'anno 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, sempre nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

b) al comma 4) individua tra le modalità prioritarie per il reclutamento lo scorrimento di graduatorie vigenti e l'indizione di concorsi pubblici prevedendo contestualmente, al successivo comma 8, la possibilità di derogare al previo svolgimento delle procedure della mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

c) al comma 9), relativamente alla comunicazione ex art. 34 bis del già richiamato D.Lgs. 165/2001 in materia di mobilità obbligatoria, da inoltrare al Dipartimento della Funzione Pubblica nonché alle competenti strutture regionali prima dell'avvio delle procedure concorsuali, dispone la riduzione, da sessanta a quarantacinque giorni, dei termini per l'eventuale assegnazione di personale oltre ai quali gli enti possono dare avvio alle procedure di concorso;

Visti:

- *l'articolo 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dal comma 7 dell'articolo 14 del decreto legge 31.05.2010 n. 78 (convertito in legge 30.07.2010 n. 122) e come successivamente modificato prevede l'assicurazione, da parte degli Enti Locali del rispetto dei limiti imposti dalla normativa e dalla nuova legge di stabilità;*
- *l'articolo 33 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12.11.2011, n. 183, e smi, stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";*

Dato atto che la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alle quali l'amministrazione deve perseguire le finalità attribuitegli e gli obiettivi assegnati dagli Organi di Governo, tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica

Richiamato l'articolo 76 della legge 6.08.2008 n. 133 - come successivamente modificato dall'articolo 14 comma 9 della legge n. 122/2010, dall'articolo 1 comma 118 della legge n. 220/2010, dall'articolo 20 comma 9 della legge n. 111/2011, dall'articolo 4 comma 103 della legge n. 183/2011, dall'articolo 28 comma 11 quater della legge n. 214/2011 e, da ultimo, dall'articolo 4 ter comma 10 lettera a) della legge n. 44 del 26.04.2012 sempre in materia di personale;

Dato atto che il Comune di FOGLIZZO rispetterà, in base alle attuali previsioni di Bilancio 2022-2024 del Servizio Finanziario, gli equilibri di bilancio nell'anno 2022;

Dato atto che il Comune di FOGLIZZO, in base alle attuali previsioni di Bilancio 2022-2024, presenta un'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti inferiore al 50%;

Evidenziato che saranno rispettate, per il triennio 2022/2023/2024 le spese di personale tenendo conto della media triennale calcolata sugli anni 2011/2012/2013 (art. 1, c. 557 quater L. 296/2006 così come modificato dal DL 90/2014, convertito in legge 114 dell'11/08/2014)

Visto l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011, il quale:

- Impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei Dirigenti, comunicando le risultanze della verifica al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Sanziona le PP.AA. inadempienti con il divieto di effettuare nuove assunzioni ovvero di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato che la pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire ed, in relazione a questi, definisce i fabbisogni di personale per l'Ente nel triennio;

Ritenuto di dover procedere alla predisposizione del piano triennale del personale, per la definizione del fabbisogno relativo al triennio 2022/2024, nonché predisporre il piano annuale del personale per l'anno 2022;

Visti i CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti;

Richiamato quanto previsto in materia di contenimento della spesa del personale dalla L. 122/2010 e s.m.i.;

Vista l'attuale dotazione organica del Comune di Foglizzo;

Visti gli allegati prospetti di dimostrazione della capacità assunzionale di questo Ente ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17 marzo 2020, ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con i limiti di spesa per il personale e con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale;

Preso atto altresì che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, rimodulazione della dotazione organica;
- art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-quater della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del d. lgs.150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

Dato atto altresì che:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- il Comune di Foglizzo ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 23.11.2020 il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;
- questo ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, per il triennio 2020-2022 con deliberazione di Giunta comunale n. 69 in data 25.07.2019;
- ha rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29/11/2008, n. 185, e dall'art. 27 del dl. 24/04/2014 n. 66, in materia di certificazione del credito;

Evidenziato che in attuazione del disposto di cui al citato D.Lgs. 75/2017 con il presente atto si provvede contestualmente alla rimodulazione della dotazione organica conseguente alla pianificazione del fabbisogno di personale;

Dato atto che la dotazione organica del Comune è stata definita con D.G.C. n. 45/2008 e che il nuovo assetto organizzativo è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 103/2010, e che al momento, risultano vacanti i seguenti posti in organico:

- n. 1 - Categoria C - Posizione economica C1 - Agente di Polizia Municipale
- n. 1 - Categoria B - Posizione economica B1 - Esecutore operativo specializzato
- n. 1 - Categoria C - Posizione economica C1 - Istruttore tecnico (vacante dal 29/12/2016)
- n. 1 - Categoria C - Posizione economica C2 - Istruttore contabile (sarà vacante dal 01.01.2022)

Ritenuto che dalla ricognizione effettuata del personale in servizio non vi è personale in soprannumero o in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Visti il D.M. del 18/11/2020 "Individuazione dei rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il biennio 2020/2022 (per gli enti da 2.000 a 2.999 abitanti rapporto 1/151);

Atteso che per quanto sopra, non emergono situazioni di eccedenza di personale, semmai al contrario, vacanze in organico rispetto alla dotazione vigente;

Dato atto che dal 01/01/2017 è stato aumentato a n. 1 dipendente il contratto a tempo indeterminato part-time portandolo dal 50% al 94,45% in seguito alle dimissioni dell'altra dipendente part-time il 28/12/2016, diminuendo sensibilmente le spese di personale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n. 121/2010, modificato con delibera della giunta comunale n. 12 del 28/02/2011;

Precisato che il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno;

Dato atto, infine, che il Comune di Foglizzo si è adeguato alle prescrizioni del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, mediante l'adozione di appositi provvedimenti;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Visto il parere favorevole reso dal Revisore del Conto ai sensi dell'articolo 19, comma 8 della legge 228/2001 e s.m.i. protocollo n. 6894 del 23.11.2021.

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il titolo V, Capo I, "Lavoro a tempo determinato" del CCNL Funzioni Locali 2016- 2018;
- il già citato art. 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che al comma 5 dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione, il piano triennale dei fabbisogni e gli eventuali aggiornamenti al Dipartimento della Funzione Pubblica, pena il divieto di procedere ad assunzioni di personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 17 marzo 2020;

Dato atto che relativamente a quanto sopra verrà attuata la procedura di informazione dei soggetti sindacali ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 150/2010;

Dato atto infine che l'adozione della presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

Con votazione favorevole e unanime espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato;
2. Di dare atto che a seguito della ricognizione effettuata, e come in premessa specificato non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'ente;
3. Di approvare, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 6 del D.lgs 30/03/2001, n. 165, e tenuto conto della normativa vigente in materia di personale in premessa richiamata, il fabbisogno triennale del personale 2022/2024 secondo le seguenti risultanze:

ANNO 2022

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

PROFILO	CATEGORIA	UNITA'	FULL TIME/PART TIME	STIPENDIO LORDO	ONERI E IRAP	COSTO ANNUO	DECORRENZA	SPESA EFFETTIVA ANNO 2022
ISTR TECNICO	C1	1	PART TIME (50%)	11.521,17	4099,69	15.620,86	01/04/2022	12.008,88
ISTR CONTABILE	C1	1	FULL TIME	23.042,33	8199,38	31.241,71	01/02/2022	28.833,73
TOTALE						46.862,57		40.842,61

ASSUNZIONI DI LAVORO FLESSIBILE

Non si prevedono assunzioni

ANNO 2023

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Non si prevedono assunzioni

ASSUNZIONI DI LAVORO FLESSIBILE

Non si prevedono assunzioni

ANNO 2024

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Non si prevedono assunzioni

ASSUNZIONI DI LAVORO FLESSIBILE

Non si prevedono assunzioni

4. Di dare atto:
 - che trattasi di un documento di programmazione soggetto, per la sua piena attuazione, alla normativa nazionale in materia di legge finanziaria e di personale e che, pertanto, potrà subire modifiche e/o variazioni per effetto di eventuali riforme legislative in materia nonché per effetto del sopraggiungere di nuove valutazioni di fatto e /o di diritto tali da imporre una revisione della presente programmazione assunzionale;
 - che sono rispettate tutte le condizioni normative in premessa richiamate per procedere legittimamente con le assunzioni programmate, da verificarsi ulteriormente all'atto dell'avvio delle procedure assunzionali;
 - che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale;
 - che la presente programmazione sarà sottoposta al parere vincolante del Revisore dei Conti;
5. Di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l'allegata dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. Di autorizzare il Responsabile del Settore competente a procedere secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto;
7. Lo stesso Responsabile provvederà altresì a trasmettere il più volte citato Piano:
 - entro 30 giorni dalla sua approvazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del già richiamato art. 6-ter comma 5 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017.
 - alle organizzazioni sindacali per informativa;
8. Di approvare l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, le articolazioni interne compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;
9. Di dare atto che trattasi di un documento di programmazione soggetto, per la sua piena attuazione, alla normativa nazionale in materia di legge finanziaria e personale e che, pertanto, potrà subire modifiche e/o variazioni per effetto di eventuali riforme legislative in materia nonché per effetto del sopraggiungere di nuove valutazioni di fatto e /o di diritto tali da imporre una revisione della presente programmazione assunzionale;
10. Dato atto che la proposta di deliberazione è stata trasmessa a titolo di informativa alle RSU, alle OO.SS. presenti nell'Ente;
11. Di dare atto la presente deliberazione sarà recepita nella nota di aggiornamento del DUP - Documento unico di programmazione 2022/2024;
12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 .

Favorevole _____

BOSICA Dott. Carlo

Favorevole _____

GERBALDO Dott.ssa Gianna

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. BOSICA Carlo

IL PRESIDENTE

F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio on line del Comune il giorno 30/11/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata trasmessa, con elenco n 37 , in data 30/11/2021 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000);

Fogliazzo, lì 30/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. BOSICA Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Fogliazzo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. BOSICA Carlo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fogliazzo, lì 30/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. BOSICA Carlo